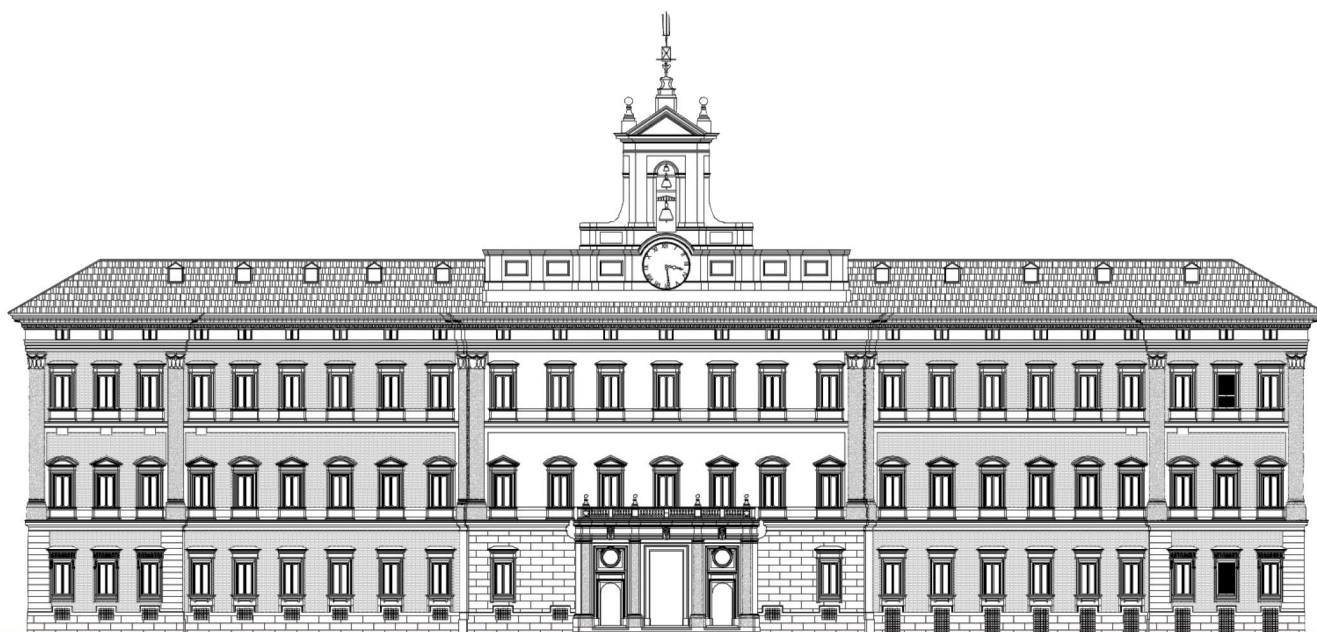




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2333

Misure urgenti in materia di assicurazione
dei rischi catastrofali

(Conversione in legge del DL n. 39 del 2025)

N. 329 – 23 aprile 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2333

Misure urgenti in materia di assicurazione
dei rischi catastrofali

(Conversione in legge del DL n. 39 del 2025)

N. 329 – 23 aprile 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLIZZE CATASTROFALI	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2333
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Zinzi (LEGA)
Commissione competente:	VIII (Ambiente)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

Il testo del provvedimento, assegnato, in sede referente, alla VIII Commissione (Ambiente) è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Misure urgenti in materia di polizze catastrofali

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) ha istituito l'obbligo per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia (salvo quelle agricole), di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative, il successivo comma 108 ha autorizzato SACE S.p.A. a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti da tali coperture è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. Per tali finalità, è stata istituita nell'ambito del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020 e delle risorse ivi disponibili alla data del 1° gennaio 2024 una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro. La garanzia SACE è complessivamente non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della predetta sezione speciale del Fondo (comma 108). Alle norme menzionate non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si rammenta che l'articolo 13, comma 1¹, del decreto-legge n. 202 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, novellando l'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), ha differito il predetto termine dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 per l'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa dallo stesso previsto. La relazione tecnica relativa alla citata disposizione (*cf.* A.S. 1337) affermava che tale proroga non comportava nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma, novellando l'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), proroga il termine entro il quale decorre l'obbligo di stipulare contratti assicurativi per rischi catastrofali dal 31 marzo 2025 al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni e al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese² (comma 1).

Si ricorda che il medesimo termine era già stato prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024.

È, altresì, stabilito che, per le imprese di medie e minori dimensioni, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della predetta legge n. 213 del 2023 – relativa all'inadempimento dell'obbligo assicurativo, quanto agli effetti su contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche – trova applicazione dalla decorrenza dell'obbligo assicurativo (comma 2). La norma, invece, con riguardo alle grandi imprese, conferma il termine del 31 marzo 2025 entro il quale decorre l'obbligo di stipulare contratti assicurativi per rischi catastrofali, prevedendo che, in tal caso, la disposizione di cui al citato comma 102 si applica invece decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo (comma 3).

Il provvedimento non è corredato di **prospetto riepilogativo** degli effetti finanziari.

La relazione tecnica, oltre a richiamare il contenuto delle norme, riporta i dati relativi alla numerosità delle imprese soggette all'obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura

¹ Recante proroga termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

² Come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775.

dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici³. In particolare, al 31 dicembre 2024, la platea è la seguente:

- microimprese: n. 5.486.853
- piccole imprese: n. 336.828
- medie imprese: n. 43.734
- grandi imprese: n. 9.456.

Premesso quanto sopra e fermi restando l'entità del contributo e l'arco temporale di riferimento previsti dall'articolo 1, comma 108, della legge n. 213 del 2023, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né minori entrate.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame proroga dal 31 marzo 2025 al 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni, e al 31 dicembre 2025, per le piccole e microimprese, il termine (già prorogato una volta ad opera dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024) entro il quale decorre l'obbligo – stabilito dall'articolo 1, comma 101, della legge di bilancio 2024 – per la generalità delle imprese (eccetto quelle agricole), di stipulare contratti assicurativi per rischi catastrofici (comma 1). È, altresì, stabilito che, per le imprese di medie e minori dimensioni, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) – relativa all'inadempimento dell'obbligo assicurativo – trova applicazione dalla decorrenza dell'obbligo assicurativo (comma 2). Con riguardo alle grandi imprese, invece, è stato confermato il termine del 31 marzo 2025, entro il quale decorre l'obbligo di stipulare contratti assicurativi per rischi catastrofici, mentre è stato previsto che la disposizione di cui al citato comma 102 si applichi decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo (comma 3).

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né minori entrate.

In proposito, non si formulano osservazioni, tenuto conto, sia dei contenuti della relazione tecnica, sia del fatto che anche alla norma originaria e alla prima proroga del termine ivi previsto non sono stati ascritti oneri.

Al riguardo, si ricorda che la relazione tecnica di passaggio al disegno di bilancio 2024, come modificato dal Senato e successivamente approvato dalla Camera (A.C. n. 1627), poi divenuto legge n. 213 del 2023, con

³ Fonte Unioncamere.

riferimento al comma 101 dell'articolo 1, rilevava che la copertura finanziaria degli impegni assumibili da SACE a valere sulla sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020 – da istituire con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro e con autonoma evidenza contabile⁴ - e in ogni caso entro il limite massimo di 5 miliardi di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, entro il limite dell'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della menzionata sezione speciale, insiste sulle risorse disponibili del predetto Fondo, che ammontavano, al 30 giugno 2023, a circa 23 miliardi di euro. Tali disponibilità risultavano pertanto sufficienti a coprire le potenziali escussioni attese, dal momento che data la natura onerosa e a mercato della garanzia, queste sarebbero state alimentate da premi quantificati secondo una metodologia idonea ad assicurare la piena autosostenibilità del regime. Non risultava pertanto necessario un rifinanziamento del Fondo.

Inoltre si affermava che, dal punto di vista degli effetti sul gettito, la disposizione avrebbe determinato due effetti di segno opposto. L'obbligo a carico delle imprese di assicurarsi contro rischi catastrofali avrebbe comportato, in primo luogo, un incremento delle imposte sui premi assicurativi. D'altra parte, il costo sostenuto dalle imprese rientra tra le spese inerenti e quindi è un costo deducibile nella determinazione del reddito. Per prassi, riferiva la RT, tali effetti non vengono rilevati in sede di valutazione in quanto legati alla redditività dei soggetti interessati. In questo caso, tuttavia, c'è un obbligo per legge, circostanza che appare suscettibile di determinare una maggiore spesa a carico delle imprese, che però — rilevava la RT — in sede di determinazione del reddito potrebbe agire in senso riduttivo su altri costi, mantenendo un livello di reddito inalterato. Per questi motivi la RT non riteneva necessario stimare effetti. In ogni caso, aggiungeva la RT sul punto, considerando tutti e due gli effetti sopra richiamati, vale a dire gli effetti compensativi tra la maggiore imposta sui premi assicurativi e la perdita sulle dichiarazioni fiscali per la deducibilità dei premi corrisposti, la valutazione complessiva della norma sarebbe dovuta andare nella direzione di una sostanziale invarianza. Si rammenta altresì che anche la relazione tecnica relativa alla prima proroga del termine entro il quale decorre l'obbligo di stipulare contratti assicurativi, disposta dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, (cfr. A.S. 1337), affermava che tale proroga non comportava nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

⁴ Tale sezione speciale viene alimentata altresì con le risorse finanziarie versate periodicamente dalle imprese di assicurazione alla SACE S.p.A. al netto degli oneri gestionali connessi alle coperture assicurative, come risultanti dalla contabilità della SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, e al netto delle commissioni riconosciute alle stesse imprese di assicurazione.